COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 30.3.2007 COM(2007) 151 definitivo

2007/0057 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(presentata dalla Commissione)

IT IT

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

In conformità alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione un mandato per avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario (il "mandato orizzontale"). L'obiettivo del suddetto accordo è di concedere a tutti i vettori comunitari un accesso senza discriminazioni alle rotte fra la Comunità e i paesi terzi e rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di servizi aerei.

• Contesto generale

Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi.

Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare, limitare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori comunitari stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 43 del trattato, il quale garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

Vi sono inoltre altre questioni, come la tassazione del carburante per l'aviazione o le tariffe introdotte da vettori di paesi terzi su rotte intracomunitarie, in cui è necessario assicurare il rispetto del diritto comunitario modificando o integrando le esistenti disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi.

• Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le disposizioni dell'Accordo sostituiscono o integrano le disposizioni vigenti dei sei accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra Stati membri e la Repubblica di Panama.

• Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione

Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

L'Accordo persegue un obiettivo fondamentale della politica comunitaria in materia di trasporto aereo conformando gli esistenti accordi bilaterali sui servizi aerei al diritto comunitario.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

• Consultazione delle parti interessate

<u>Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto</u>

Gli Stati membri e l'industria sono stati consultati per tutta la durata dei negoziati.

Sintesi delle risposte e in che modo ne è stato tenuto conto

È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri e dall'industria.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi delle misure proposte

Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato al "mandato orizzontale", la Commissione ha negoziato un accordo con Panama che sostituisce alcune disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e tale Stato. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. Gli articoli 4 e 5 dell'Accordo contengono due clausole riguardanti materie di competenza comunitaria. L'articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2). L'articolo 5 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, il quale vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante in materia di prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari. L'articolo 6 risolve i potenziali conflitti con le norme comunitarie in materia di concorrenza.

• Base giuridica

Articolo 80, paragrafo 2, e articolo 300, paragrafo 2 del trattato CE.

• Principio di sussidiarietà

La proposta si basa interamente sul "mandato orizzontale" conferito dal Consiglio tenendo conto delle questioni disciplinate dal diritto comunitario e degli accordi bilaterali sui servizi aerei.

• Principio di proporzionalità

L'Accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui

servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto comunitario.

• Scelta dello strumento

L'Accordo fra la Comunità e la Repubblica di Panama costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto comunitario tutti i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il suddetto Stato.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

5) Informazioni supplementari

• Semplificazione

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e la Repubblica di Panama sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con la Comunità.

• Illustrazione dettagliata della proposta

In conformità alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare la decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Panama su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (3) È necessario firmare l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDE:

Articolo unico

1. Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.

_

² GU C [...] del [...], pag. [...].

2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio Il Presidente

2007/0057 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione³,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Panama su alcuni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (3) Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], in conformità della decisione .../.../CE del Consiglio, del [...]⁵.
- (4) È necessario approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata a effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio Il presidente

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama

su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA.

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI PANAMA

dall'altra.

(in appresso denominate "le Parti")

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica di Panama hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario.

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica di Panama che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che la Comunità europea non intende, nell'ambito di questi negoziati, accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica di Panama, compromettere l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica di Panama, né negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Disposizioni generali

- 1. Ai fini del presente Accordo, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri della Comunità europea. Per "Stati membri LACAC" si intendono gli Stati membri della Commissione latino-americana per l'aviazione civile.
- 2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
- 3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

ARTICOLO 2

Designazione, autorizzazione e revoca

- 1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica di Panama, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione, da parte della Repubblica di Panama, dei vettori aerei, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
- 2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica di Panama rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
 - i. il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;
 - ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

- iii. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.
- 3. La Repubblica di Panama può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; oppure
 - ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo, o l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure
 - iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato; oppure
 - iv. il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Repubblica di Panama ed un altro Stato membro e la Repubblica di Panama dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente Accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'altro accordo; oppure
 - v. il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro con il quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra la Repubblica di Panama e tale Stato membro, e al vettore designato dalla Repubblica di Panama siano stati negati i diritti di traffico verso tale Stato membro.

La Repubblica di Panama esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

- 4. Una volta ricevuta la designazione da parte della Repubblica di Panama, ciascuno Stato membro rilascia, con tempi procedurali minimi, le autorizzazioni ed i permessi opportuni, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. il vettore aereo sia stabilito nella Repubblica di Panama, e
 - ii. la Repubblica di Panama eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo e sia competente per il rilascio del certificato di operatore aereo, e

- iii. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri LACAC e/o a cittadini di Stati membri LACAC e sia da questi effettivamente controllato.
- 5. Ciascuno Stato membro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato dalla Repubblica di Panama qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - i. il vettore aereo non sia stabilito nella Repubblica di Panama; oppure
 - ii. la Repubblica di Panama non eserciti o non mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo ovvero non sia competente per il rilascio del suo certificato di operatore aereo; oppure
 - iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri LACAC e/o a cittadini di Stati membri LACAC e non sia da questi effettivamente controllato; oppure
 - iv. il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in forza di un accordo bilaterale fra lo Stato membro ed un altro Stato membro LACAC e lo Stato membro dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente Accordo su una rotta che comprende un punto situato nel menzionato Stato membro LACAC, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'altro accordo.

Sicurezza

- 1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).
- 2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica di Panama in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica di Panama si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).

- 2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 2, lettera d), osta a che gli Stati membri impongano, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul loro rispettivo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica di Panama che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
- 3. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 2, lettera d), osta a che la Repubblica di Panama imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore designato da uno Stato membro che operano tra due punti situati nel territorio della Repubblica di Panama o tra un punto situato nella Repubblica di Panama e un punto situato in un altro Stato membro LACAC.

Tariffe di trasporto

- 1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 e 3 integrano gli articoli di cui all'allegato 2, lettera e).
- 2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica di Panama in forza di un accordo di cui all'allegato 1 che contenga una disposizione indicata nell'allegato 2, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione della Comunità europea. La legislazione comunitaria è applicata su base non discriminatoria.
- 3. Le tariffe praticate dal vettore aereo o dai vettori aerei designati da uno Stato membro in forza di un accordo di cui all'allegato 1 che contenga una disposizione indicata nell'allegato 2, lettera e), per trasporti fra la Repubblica di Panama ed un altro Stato membro della LACAC sono soggette alla legislazione panamense per quanto riguarda la leadership di prezzo e sono applicate su base non discriminatoria.

ARTICOLO 6

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

- 1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 1, i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza, o ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate, o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza.
- 2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

Allegati all'Accordo

Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 8

Revisione o modifica

Le Parti contraenti possono rivedere o modificare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 10

Denuncia

- 1. La denuncia di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente Accordo relative all'accordo in questione.
- 2. La denuncia di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a [....] in duplice esemplare, in data odierna [...] [.......] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua spagnola prevale sulle altre versioni.

PER LA COMUNITA EUROPEA: PER LA REPUBBLICA DI PANAMA:

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente Accordo

- a) Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica di Panama e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente Accordo
 - Accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Panama, fatto a Panama City il 13 dicembre 1999, in appresso "Accordo Panama - Germania" nell'allegato 2.
 - Accordo sui servizi aerei fra i governi della Repubblica di Panama e il Regno del Belgio, fatto a Panama City il 12 gennaio 1966, in appresso "Accordo Panama - Belgio" nell'allegato 2.
 - Accordo fra il Regno di Spagna e la Repubblica di Panama, fatto a Panama
 City il 7 agosto 2001, in appresso "Accordo Panama Spagna" nell'allegato 2.
 - Protocollo della riunione svoltasi fra le delegazioni aeronautiche del Governo della Repubblica Italiana e del Governo della Repubblica di Panama, fatto a Roma l'11 novembre 1970, in appresso "Protocollo Panama – Italia" nell'allegato 2.
 - Accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Panama in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e oltre, siglato come allegato 2 al Memorandum di intesa fatto all'Aja il 7 giugno 1995, in appresso "Accordo Panama - Paesi Bassi" nell'allegato 2.
 - Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica di Panama, siglato come allegato B al Memorandum firmato a Londra il 26 agosto 1997, in appresso "Accordo Panama - Regno Unito" nell'allegato 2.
- b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica di Panama e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente Accordo

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell'Allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente Accordo

(a) Designazione:

- Articolo 3 dell'Accordo Panama Germania;
- Articolo 3 dell'Accordo Panama Spagna;
- Articolo 4 dell'Accordo Panama Paesi Bassi;
- Articolo 4 dell'Accordo Panama Regno Unito;

(b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

- Articolo 3 dell'Accordo Panama Germania:
- Articolo 9 dell'Accordo Panama Belgio;
- Articolo 4 dell'Accordo Panama Spagna;
- Articolo 5 dell'Accordo Panama Paesi Bassi;
- Articolo 5 del Progetto di Accordo Panama Regno Unito

(c) Controllo regolamentare:

- Articolo 12 dell'Accordo Panama Germania;
- Articolo 11 dell'Accordo Panama Spagna;

(d) Tassazione del carburante per l'aviazione:

- Articolo 6 dell'Accordo Panama Germania;
- Articolo 7 dell'Accordo Panama Belgio;
- Articolo 5 dell'Accordo Panama Spagna;
- Articolo 10 dell'Accordo Panama Paesi Bassi;
- Articolo 8 dell'Accordo Panama Regno Unito;

(e) Tariffe di trasporto:

- Articolo 10 dell'Accordo Panama Germania;
- Articolo 5 dell'Accordo Panama Belgio;
- Articolo 7 dell'Accordo Panama Spagna;

- Articolo 6 dell'Accordo Panama Paesi Bassi;
- Articolo 7 dell'Accordo Panama Regno Unito.

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo

- a) La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- **d) La Confederazione svizzera** (ai sensi dell'Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).